Rep: CONVENZIONI - ACCORDI Num Rep: 972/2026 Prot. n. 0707528 del 15/09/2026 - [UOR: SI000353 - Classif. VI/8]

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI MAGNETISMO NATURALE "ROBERTO LANZA"

TRA

l'Università di Torino (C.F. 80088230018 - P. IVA 02099550010 – PEC ateneo@pec.unito.it), con sede in via Giuseppe Verdi n.8 10124 TORINO, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Cristina PRANDI, debitamente autorizzata a firmare il presente atto

e

l'Università degli Studi di Milano "La Statale" (P. IVA 03064870151 - C.F. 80012650158 - PEC unimi@postecert.it), con sede in via Festa del Perdono n.7 20122 MILANO, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina BRAMBILLA, debitamente autorizzata a firmare il presente atto

e

l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito anche "CNR-ISMAR" (P.IVA 02118311006 - C.F. 80054330586 - PEC protocollo.ismar@pec.cnr.it), con sede in Tesa 104 – Arsenale, Castello 2737/F 30122 VENEZIA, rappresentato dal Direttore Dott. Mario SPROVIERI, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR-ISMAR

e

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (C.F. 93002750698 - P. IVA 01335970693 - PEC ateneo@pec.unich.it), con sede in via dei Vestini n.31 66100 CHIETI, rappresentata dal Rettore Prof. Liborio STUPPIA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto

e

l'Università degli Studi di Urbino "Carlo BO" (P. IVA 00448830414 - C.F. 82002850418 - PEC amministrazione@uniurb.legalmail.it), con sede in via Aurelio Saffi n.2 61029 URBINO, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio CALCAGNINI, debitamente autorizzato firmare il presente atto

NEL SEGUITO CONGIUNTAMENTE DEFINITE "PARTI" O "ENTI"

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CENTRO

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro ha come scopo:

- promuovere, sostenere e coordinare ricerche teoriche, metodologiche e applicative di magnetismo delle Rocce su tutto lo spettro delle discipline che vi afferiscono;
- favorire e coordinare lo sviluppo e il continuo miglioramento di un laboratorio di misura che operi ai più alti standard internazionali;
- provvedere alla formazione di ricercatori altamente qualificati, anche concorrendo all'attività di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione.

Il Centro può:

- svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o Dipartimenti e/o Istituti di altre Università italiane e/o straniere, con il CNR e altri enti pubblici e privati di ricerca. Tali programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e

sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti;
- svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati. Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposte al controllo degli organi a ciò preposti.

Il Centro raccoglie risorse prevalentemente all'esterno dell'Università e intende collegare il mondo della ricerca con quello del lavoro, elevando la qualità operativa della ricerca oltre a quella teorica, coinvolgendo laureandi, dottorandi, tecnici, giovani ricercatori.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite degli Enti convenzionati in relazione all'effettivo apporto che gli Stessi renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro sono attribuiti alle strutture afferenti agli Enti convenzionati, in relazione all'effettivo apporto di ciascuna di esse.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO

All'atto della sottoscrizione, aderiscono al Centro le seguenti strutture:
- per l'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze della Terra;
- per l'Università degli Studi di Milano "La Statale", il Dipartimento di Scienze della Terra;
- per l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede Secondaria di Bologna;
- per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate;
- per l'Università degli Studi di Chieti e Pescara, il Dipartimento di Ingegneria e Geologia;

Aderiscono al Centro i membri delle istituzioni convenzionate che ne facciano richiesta, nonché, previa approvazione del Consiglio Scientifico, a titolo individuale, membri di altre Università o Enti pubblici di Ricerca.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, previa accettazione da parte del Consiglio Scientifico, studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Presso ciascuna delle strutture aderenti sono costituite Unità di ricerca operanti nell'ambito delle attività del Centro, in reciproco coordinamento.

Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca il Centro si avvale, con il consenso delle rispettive strutture, del personale e della dotazione dei Dipartimenti, e/o degli Enti aderenti oppure di personale remunerato mediante prestazioni di carattere non continuativo.

ART. 3 – SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ai fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso il Dipartimento di afferenza del Direttore in carica.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro ha la responsabilità della gestione amministrativa e

contabile del Centro e svolge tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro gravano sulle risorse del Centro stesso.
La sede amministrativa può essere modificata, previa stipula di un nuovo atto convenzionale, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare ulteriormente la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Ai fini della realizzazione dei programmi di ricerca del Centro, le Parti possono mettere a disposizione, per periodi di tempo determinati, personale del proprio organico, previa stipula di specifici accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale,

Il Centro può disporre inoltre di attrezzature e di altri beni mobili dedicati, iscritti nell'apposito inventario del Dipartimento sede amministrativa. In caso di scioglimento, il Consiglio propone la destinazione delle attrezzature ai Dipartimenti afferenti.

La strumentazione e le attrezzature conferite dalle strutture aderenti restano di proprietà delle stesse presso il cui inventario sono iscritte e ad esse saranno restituite in caso di scioglimento del Centro.

ART. 3 bis – LABORATORI DEL CENTRO

Le sedi di laboratorio del Centro sono distribuite come segue:
- Laboratorio di Magnetismo delle Rocce dell'Università di Torino (sito in Peveragno, CN);
- Laboratorio del Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio dell'Università di Milano "La Statale" (con sede in via Mangiagalli 34 MI, che sarà in futuro oggetto di trasferimento a MIND);
- Laboratorio CNR-ISMAR (sito in Bologna, presso Area Territoriale di Ricerca CNR di Bologna).

ART. 4 - ORGANI DEL CENTRO

Gli organi del Centro sono:

- Il Consiglio Scientifico;
- Il Direttore;
- l'Assemblea degli aderenti e dei collaboratori scientifici del Centro.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

ART. 5 -IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da un rappresentante di ciascuno degli Enti afferenti al Centro, nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni e che non maturino, nel corso della durata della carica, il collocamento a riposo obbligatorio.

Il Consiglio Scientifico, il cui mandato coincide con quello del Direttore, è nominato con decreto del Rettore/Rappresentante Legale dell'Ente dove ha sede amministrativa il Centro e resta in carica fino alla scadenza della Convenzione.

Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari, associati o i ricercatori universitari facenti parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio può cooptare personalità scientifiche ed esperti nonché rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborino con l'attività del Centro. Tali soggetti partecipano alle sedute del Consiglio scientifico con voto meramente consultivo e non possono essere in numero superiore al terzo dei componenti effettivi del Consiglio.
Il Consiglio, così costituito, ha i seguenti compiti:

- individua, anche in collaborazione con l'Assemblea degli aderenti al Centro, le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
- approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte (da trasmettere alle Università convenzionate), predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa predisposto dal Direttore;
- delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- indice, alla scadenza del mandato, a condizione che vi siano i relativi fondi, una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
- delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno la metà dei suoi componenti;
- delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate e prende atto dei recessi;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo propone agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
- propone il rinnovo del Centro per i 5 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Consiglio medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. È consentita anche la deliberazione per via telematica e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ART. 6 - IL DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove il Centro ha sede amministrativa, previa designazione del Consiglio scientifico, tra i docenti di ruolo e i ricercatori universitari delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbianopresentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina e che non maturino, nel corso della durata della carica, il collocamento a riposo obbligatorio.

Il Direttore rimane in carica fino alla scadenza della Convenzione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
- rappresenta il Centro nei rapporti istituzionali tra le Parti e con soggetti terzi;
- convoca e presiede il Consiglio scientifico;
- coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano di spesa;
- predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI E DEI COLLABORATORI

L'Assemblea è costituita dal personale aderente all'atto della sottoscrizione o che abbia presentato domanda in un momento successivo, secondo quanto stabilito dal precedente art. 2.

Il Consiglio Scientifico, per il tramite del Direttore del Centro, può altresì cooptare, oltre ai collaboratori di cui al precedente art.2, anche personalità scientifiche di chiara fama, cultori della materia o docenti di altri Atenei, anche esteri, non firmatari della convenzione, ma interessati alle tematiche di ricerca, affinché prendano parte ai lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore del Centro e svolge un ruolo propositivo e consultivo riguardo alle attività del Centro. Essa si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e per formulare al Consiglio scientifico eventuali proposte per quanto attiene gli indirizzi di ricerca e di formazione e le iniziative da intraprendere. E' consentita anche la deliberazione per via telematica.

ART. 8 - BENI INVENTARIABILI

Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da una struttura afferente rimane inventariato presso la stessa.

Il materiale inventariabile acquistato per il Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario della struttura di afferenza del responsabile scientifico del bene.

Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Centro può redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquisiti ovvero concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

ART. 9 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO

I laboratori del Centro operano mediante le seguenti modalità di finanziamento:

La manutenzione ordinaria della strumentazione e delle attrezzature del laboratorio di Peveragno (CN) è finanziata tramite un contributo annuale forfettario da parte delle Università di Torino, Urbino e Chieti-Pescara, trasferito entro il 1 marzo di ogni anno al Dipartimento cui fa capo la gestione amministrativo-contabile. Detto contributo è fissato in € 2.000,00 (duemila) e resta fisso per tutti i 5 anni di vigenza. Ogni Ateneo stabilisce la voce di bilancio su cui far gravare il contributo stesso;

Il contributo annuale da parte dell'Università di Milano "La Statale" e del CNR-ISMAR si intende totalmente assolto tramite la messa a disposizione dei laboratori di cui al precedente art. 3bis, comprensiva di tutti gli oneri relativi alle spese di gestione e funzionamento degli stessi.

In generale, il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:
- da fondi eventualmente conferiti dagli Enti aderenti tramite contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca provenienti da bandi competitivi, nazionali ed europei e atti di liberalità;
- da fondi provenienti da enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contributi assegnati da Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da enti pubblici e privati dell'Unione Europea.

Gli Enti che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiscono successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari devono essere deliberati dai competenti organi delle istituzioni universitarie.

La gestione dei finanziamenti è affidata all'Università in cui si trova la sede amministrativa del Centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro gravano sulle risorse del Centro stesso.

ART. 10 - COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI

Il Centro può svolgere programmi di ricerca e formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e Centri italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio

Scientifico, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ente sede del Centro.

ART. 11 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio scientifico e con la conseguente approvazione degli organi competenti degli Enti contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il legale rappresentante di ciascun Ente convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Parti presso enti esterni, così come di quello di enti esterni che svolge la sua attività presso le Parti, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa tra i soggetti interessati, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni Ente convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ogni Ente convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Ente ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito

delle proprie attività di ricerca.

Il personale di ogni Ente convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Ente ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ogni Ente convenzionato dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale Ente convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Parti senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività di ricerca in laboratorio.

Ogni Ente convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Parti e al Direttore del Centro, su segnalazione delle proprie strutture aderenti, l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli enti convenzionati nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ente, su segnalazione delle proprie strutture aderenti, comunicherà per iscritto alle altre Parti e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

ART. 16 - DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Enti aderenti e al personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Scientifico può farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti degli Enti aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascun Ente aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

ART. 17 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 5 anni, rinnovabili per uguale periodo, con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo un'attenta verifica della collaborazione.

È consentito il recesso di ciascun Ente aderente previa disdetta da inviare al Direttore del Centro, e per conoscenza a tutte le Parti, almeno 2 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario di riferimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico.

La Parte recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

ART. 18 - CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CENTRO

Il Centro è sciolto, su proposta del Consiglio Scientifico e previa delibera degli organi di governo degli Enti convenzionati, nei seguenti casi:

- per scadenza del termine della convenzione;
- anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Enti aderenti;
- anticipatamente, per mancanza di risorse finanziarie;
- anticipatamente, per il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata disponibilità delle strutture degli altri Enti convenzionati ad assumersi tale gestione;
- anticipatamente, per il venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;

Nessun impegno o contratto può essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico abbia deliberato in merito allo scioglimento del Centro.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro individuato in base alla legge.

ART. 20 – SPESE

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ente sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Enti stipulanti, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

UNIVERSITA' DI TORINO
LA RETTRICE

CRISTINA PRANDI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010
15.09.2026 14:36:16
GMT+02:00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO "LA STATALE"
LA RETTRICE

MARINA MARZIA BRAMBILLA
Universita' degli Studi di Milano
16.06.2026 10:53:35
GMT+02:00

ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR-ISMAR)
Il DIRETTORE

Mario
Sprovieri
18.06.2026
07:40:07
GMT+01:00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI E PESCARA
IL RETTORE

Firmato digitalmente da:
Stuppia Liborio
Firmato il 11/09/2026 11:36
Seriale Certificato: 5275536
Valido dal 19/12/2025 al 19/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
IL RETTORE

GIORGIO CALCAGNINI
14/09/2026 16:14:48 UTC+0200